

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTI, NOVELLA, BOGONI, FRANCAVILLA, MANCINI, FIORENTINO, DUCCL, CALANDRONE PACIFICO, RUBEO, CONCAS, MANIERA, CACCIATORE, BENSI, GRAZIADEI, CERRETI, ROASIO

Annunziata l'11 marzo 1958

Modifica alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 776

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la discussione in sede parlamentare sulle aliquote e sui criteri informatori delle indennità accessorie per il personale alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fu fatta presente la necessità di modificare alcune misure fissate dalla legge stessa di estendere ad altre categorie di personale, che pur ne hanno diritto, compensi già previsti per speciali incombenze, di introdurre nuove indennità giustificate dall'imponente sviluppo dei servizi, dalla diversa struttura ed organizzazione degli stessi, da una sempre più qualificata prestazione dei lavoratori addettivi. Fu ritenuto altresì opportuno, per non privare i lavoratori dei benefici immediati derivanti dalla legge allora in esame, di non ritardarne, per via della necessaria discussione, l'approvazione e l'entrata in vigore e si manifestò chiaramente l'intenzione che a colmare lacune e deficienze riscontrate si sarebbe provveduto con successivo apposito disegno di legge.

D'altro canto non deve destare preoccupazione il fatto che le Assemblee legislative siano nuovamente chiamate a deliberare su

di una materia già oggetto di un recente esame. Basta citare le tappe più salienti della legislazione a riguardo, perché ogni perplessità sia fugata.

Prima della legge 8 agosto 1957, n. 776, con decorrenza retroattiva al 1° luglio 1956, ricordiamo, per non andare più lontano, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, successivamente dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908.

Molte delle aliquote fissate nell'ultima legge erano state già concordate nel novembre del 1953 fra l'Amministrazione postale e telegrafica ed Organizzazioni sindacali; la legge delega del 20 dicembre 1954, n. 1181, al 2° comma dell'articolo 9 faceva obbligo al Governo di provvedere all'emanazione di un atto delegato in materia di indennità accessorie al personale postale, telegrafico e telefonico sostanzialmente entro l'anno 1955. Modifiche ad alcune voci [(compenso lavoro straordinario, a cottimo) se ne ebbero di pari passo con le variazioni degli stipendi a breve distanza di tempo l'una dall'altra: basta

ricordare le ultime fasi del conglobamento (decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19), ecc.

Del resto questa abbondante legislazione è conseguenza della natura stessa della materia in questione che è instabile, soggetta ai mutamenti del costo-vita, e che pur tuttavia deve conservare, nel suo interno, armonia e proporzioni tali che non si debbano verificare sperequazioni per cui un lavoratore cerchi di essere applicato ad un servizio piuttosto che ad un altro in considerazione soltanto della maggiore o minore remunerazione e non della sua attitudine o volontà: con quanto danno per la sua personalità e per il buon andamento del servizio stesso e facile immaginare.

Basta, a meglio lumeggiare tale considerazione, il confronto fra due lavoratori appli-

cati in uffici esecutivi: per l'esempio nell'ufficio di ferrovia: l'uno presta il suo servizio « a terra », nella città ove risiede, l'altro sull'ambulante, costretto a spostarsi da una località all'altra, con pasti e sosta fuori residenza, di pari grado e con il medesimo trattamento di stipendio.

Qualora la diaria dovesse risultare inferiore, uguale o di poco superiore al compenso per lavoro straordinario, è naturale che l'ambulantista, non trovando più nella stessa l'equo compenso al suo sacrificio, cerchi di « evadere » da quel servizio e presenti domanda di cancellazione dai ruoli del personale viaggiante per essere applicato ad altri uffici.

Per le suesposte considerazioni, sottoponiamo alla vostra approvazione, le modifiche ad alcune fra le tante indennità accessorie, contenute nella seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 776, sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a tre chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori che comportino una assenza di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto, salvo quando disposto dal successivo articolo 5, un compenso orario nelle seguenti misure:

Fra le ore	Fra le ore
5 e le 22	22 e le 5

Capi squadra di 1 ^a e 2 ^a		
classe, operai e salariati		
di prima categoria . . .	L. 66	135
Guardafili di ruolo e non,		
salariati di 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a		
categoria e operai giornalieri »	62	120

Nel computo del periodo di assenza si tiene conto del tempo impiegato per il viaggio, dell'attesa dei mezzi di trasporto, nonché del tempo occorrente per la refezione se trattasi di assenza di durata superiore alle 7 ore

Qualora la durata del lavoro effettivamente compiuto superi le 7 ore giornaliere, spetta al personale anzidetto anche il compenso straordinario in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente le 7 ore ».

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui all'articolo 2, con mansioni di dirigente di zona, dirigente di squadra di lavoro, giuntista di cavi, apparecchiatore, specialista per lavoro su mensole, specialista per la posa di cavi terrestri e subacquei e di circuiti telefonici aerei per alta frequenza, è concessa, limitatamente ai giorni nei quali, per la durata di almeno sette ore, il personale in parola è effettivamente adibito alle mansioni di cui trattasi entro una distanza inferiore a chilometri tre dalla sede del circolo e dalla sede della zona di appartenenza, una indennità come dal seguente prospetto:

Capi squadra di 1 ^a e 2 ^a classe, capi operai e salariati di 1 ^a categoria	L. 450
Guardafili di ruolo e non di ruolo e salariati di 2 ^a categoria	» 425
Salariati di 3 ^a categoria e operai giornalieri specializzati	» 350 »

ART. 3.

All'articolo 8 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è aggiunto il seguente comma:

« Il lavoro straordinario va comunque prestato sempre dopo il normale orario giornaliero di servizio ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è sostituito dal seguente:

« Nel computo complessivo mensile del lavoro straordinario la frazione inferiore a mezz'ora si trascura, quella uguale o superiore si valuta un'ora intera ».

ART. 5.

All'articolo 10 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è aggiunto il seguente comma:

« Il corrispettivo del compenso per lavoro straordinario per tutto il personale postelegrafonico è stabilito nell'importo orario corri-

spondente all'ammontare di un settimo dello stipendio iniziale lordo mensile previsto per ciascuna qualifica ragguagliato a giornata ».

ART. 6

All'articolo 10 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è aggiunto il seguente comma:

« Le competenze accessorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e alla legge 8 agosto 1957, n. 776, che siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 30 giugno 1956 o in data posteriore, sono maggiorate dell'1.68 e del 4.66 per cento a seconda che tale incidenza alla stessa data, o successivamente, sia rispettivamente del 4.20 e del 5.775 per cento »

ART. 7.

L'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è sostituito dal presente:

« Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, non dementevole per attività, diligenza e rendimento, è concesso un premio nella misura mensile prevista nella tabella allegata alla presente legge

Tale premio non si corrisponde

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, per malattia e infortunio a causa di servizio.

b) nel primo esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica di « cattivo » o del giudizio complessivo di « insufficiente »;

c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di « mediocre ».

La maggiorazione del premio d'interessamento attribuita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, è soppressa ».

ART 8

L'articolo 16 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è sostituito dal presente:

« Al personale addetto agli uffici di corrispondenza e pacchi ubicati presso le stazioni ferroviarie, i porti, gli aeroporti, le sedi di confine e gli uffici autonomi di sdoganamento, nonché al personale viaggiante ed a quello dipendente da uffici principali distaccati per il servizio di movimento presso gli scali ferroviari, i porti, gli aeroporti e le sedi di

confine è attribuita una indennità mensile nella misura unica di lire 3.000 (tremila) per tutti.

Nei riguardi del personale addetto agli uffici di confine le indennità di cui al presente articolo potranno essere elevate con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fino al massimo del 200 per cento.

Per specifici incarichi di direzione viene istituita l'apposita " indennità di dirigenza " così assegnata:

Dirigenti di divisione e di sezione.	L.	6.000
Dirigenti di ufficio ed ispettori di movimento	»	5.000
Vice direttori di ufficio, direttori di turno anche telegrafici, direttori di officine telegrafiche, capilinea e verificatori	»	4.000
Capì reparto, sottocapì, capiturno viaggianti e capiturno telegrafici	»	3.500

Le indennità anzidette sono corrisposte in relazione ai giorni di effettiva prestazione ai servizi ».

ART. 9.

I coefficienti previsti dall'articolo 19 della legge 8 agosto 1957, n. 776, sono così modificati:

1°) Capiturno	L.	121
Impiegati	»	117
Messaggeri	»	114
Commessi d'ambulante	»	112
2°) Capiturno	»	30
Impiegati	»	28
Messaggeri	»	26
Commessi d'ambulante	»	24

ART. 10.

La indennità di cui all'articolo 21 della legge 8 agosto 1957, n. 776, viene specificata sotto il titolo di « indennità di rischio e di maneggio valori ».

L'articolo 21 della legge sopracitata è sostituito dal seguente:

« L'indennità di rischio e maneggio valori è concessa ai funzionari sottonotati o, in caso di assenza, ai loro sostituti, nella seguente misura mensile:

1°) cassieri e controllori delle Casse provinciali di Roma e Milano e cassiere centrale e controllore centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, lire 10.000;

2°) magazziniere centrale delle carte valori e controllore presso il magazzino cen-

trale carte valori: consegnatario cassiere centrale e vice consegnatario cassiere per vaglia, risparmi e conti correnti; consegnatari e controllori dei depositi centrali materiali postali e telegrafici; capo dell'Economato per i servizi telefonici di Stato: consegnatario del deposito centrale materiali per i servizi telefonici di Stato e controllore presso il deposito medesimo; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 1^a classe, titolari e controllori di uffici vaglia, risparmi e conti correnti in sede di Direzioni provinciali di 1^a classe, lire 8 000;

3^o) magazzino centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo, consegnatario e controllore del magazzino centrale automezzi: direttore e controllore dell'Ufficio filatelico di Roma, cassieri e controllori provinciali delle Direzioni provinciali di 2^a classe, cassieri e controllori presso gli Ispettorati di zona dei telefoni di Stato e gli aiuti del cassiere centrale e del controllore alla Cassa centrale per i servizi telefonici di Stato: titolari e controllori uffici vaglia, risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2^a classe, lire 6.000;

4^o) aiuti magazzinieri e aiuti controllori magazzino centrale carte valori: cassieri e controllori provinciali delle Direzioni provinciali di 3^a classe; cassieri e controllori dei Circoli costruzioni e dei Centri regionali automezzi: depositari provinciali delle carte valori e relativi controllori, titolari e controllori degli uffici vaglia, risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 3^a classe, cassieri e controllori degli uffici di Cassa presso le Direzioni provinciali senza reparti di ragioneria, titolari e controllori delle sezioni vaglia e risparmio degli uffici principali; consegnatari e controllori dei depositi periferici di materiale postale e telegrafico, nonché di quelli automobilistici; consegnatari e controllori dei depositi periferici di materiali per i servizi telefonici di Stato, lire 4.000;

5^o) titolari e controllori degli uffici principali non suddivisi, impiegati addetti con maneggio di denaro agli sportelli dove si disimpegnano servizi di cassa, vaglia, risparmi e conti correnti; aiuti cassieri e aiuti controllori addetti alle speciali sezioni costituite presso le Casse provinciali per l'apertura dei versamenti in numerario e per la formazione delle sovvenzioni pure in soprannumero: cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di Stato; personale di 3^a categoria che maneggia danaro e valori; portapacchi e addetti al recapito delle raccomandate e assicurate, lire 3.000;

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6°) titolari e controllori degli uffici interni delle Direzioni provinciali con carattere di contabile secondario; capi degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale, lire 2.000 ».

ART. 11.

L'articolo 23 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è sostituito dal seguente:

« Agli impiegati che adempiono all'incarico della manutenzione degli apparati telegrafici e al personale tecnico delle officine di P. P. U. è concessa la indennità mensile di lire 2.500 »

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è sostituito dal seguente:

« Al personale tecnico, anche se appartenente al ruolo direttivo, e meccanico dei servizi telefonici di Stato addetto alle stazioni amplificatrici, a quelle dei ponti radio, alle centrali interurbane ed agli autocommutatori, alla officina telefonica centrale, alle squadre di manutenzione esterna della rete e agli addetti all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti di telegrafia armonica su cavo, o su linea aerea o addetti a speciali misure di trasmissione; al personale tecnico degli uffici telegrafici incaricato dell'esercizio e manutenzione delle apparecchiature di telegrafia armonica, installate presso gli uffici stessi, agli addetti alle centrali telefoniche automatiche, telefoto a fac-simile; agli sperimentisti addetti a tale compito per tutto l'orario, negli uffici in cui l'assegno lo prevede, nonché al personale tecnico delle officine telegrafiche e del laboratorio meccanico dell'Istituto superiore postale e telegrafico è concessa una indennità di servizio speciale nelle seguenti misure giornaliere:

diingente	L. 250
coadiuvante o facente funzione comunque denominato	» 150
meccanici.	» 100 »

ART. 13.

Al personale anche viaggiante addetto al servizio di ripartizione degli effetti postali e telegrafici, è concessa una indennità di servizio speciale nella misura giornaliera di lire 150.

Al personale addetto per la ricezione e la trasmissione agli apparati telegrafici è concessa una indennità giornaliera nella misura giornaliera di lire 150.

ART. 14.

Al personale addetto al recapito degli effetti postali e telegrafici, compresi portalettere degli Uffici locali ed Agenzie, ed alla manutenzione delle linee e dei cavi telegrafici e telefonici, è concessa una indennità di disagio giornaliera nella misura di lire 100.

ART. 15

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci

ART. 16

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° luglio 1958.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DEL PREMIO DI MAGGIOR PRODUZIONE

QUALIFICHE	IMPORTO MENSILE
Direttore generale	L. 25.000
Ispettore generale superiore	» 25.000
Direttore di servizio	» 21.000
Direttore di divisione ed equiparati — Segretario capo ed equiparati	» 18.000
Direttore di sezione ed equiparati — Segretario principale ed equiparati (a)	» 18.000
Consigliere di 1 ^a classe ed equiparati — Primo segretario ed equiparati — Capo ufficio di 1 ^a classe ed equiparati (a)	» 15.000
Consigliere di 2 ^a classe ed equiparati — Segretario ed equiparati — Capo ufficio ed equiparati (a)	» 15.000
Consigliere di 3 ^a classe ed equiparati — Segretario aggiunto ed equiparati — Ufficiale di 1 ^a classe ed equiparati (a)	» 13.000
Vice Segretario — Ufficiale di 2 ^a classe ed equiparati (a) — Titolare di Agenzia	» 11.000
Ufficiale di 3 ^a classe ed equiparati — Supplenti	» 10.000
Messaggere superiore ed equiparati	» 15.000
Messaggere di 1 ^a classe ed equiparati	» 12.000
Messaggere di 2 ^a classe ed equiparati	» 10.000
Messaggere di 3 ^a classe ed equiparati	» 8.500
Messaggere di 4 ^a classe — Fattorino ed equiparati (b)	» 8.000

PERSONALE DEI RUOLI AGGIUNTI

(O DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI SISTEMABILE NEI RUOLI AGGIUNTI).

Carriere personale direttivo	L. 15.000
Carriere personale di concetto	» 13.000
Carriere personale esecutivo	» 10.000
Carriere personale ausiliario	» 8.000

PERSONALE NON DI RUOLO.

Impiegati avventizi e diurnisti	L. 8.500
Agenti avventizi e diurnisti	» 8.000

ALTRE CATEGORIE.

Operai permanenti e temporanei	L. 8.000
Scorta pieghi e procaccia a piedi (c)	» 8.000

(a) Tra gli equiparati sono compresi direttori di ufficio locale previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(b) Tra gli equiparati sono compresi i ricevitori e portalettere, cui il premio è corrisposto proporzionalmente alle ore di servizio.

(c) Proporzionalmente alle ore di servizio.